

## **TI\_GERICHTE 32.2001.110 vom 14. November 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-11-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.110](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.110)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.110 du 14 novembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.110 del 14 novembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Una violazione di tale diritto – di natura formale – comporta, indipendentemente dall'esito del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata (DTF 126 V 132 consid. 2b, DTF 124 V 183 consid. 4, DTF 122 II 469 consid. 4a, DTF 121 I 232 consid. 2a, DTF 120 V 362 consid. 2a, con i relativi riferimenti di giurisprudenza). In via eccezionale ciò non accade se il difetto ■ non particolarmente grave ■ può essere sanato, in quanto la parte interessata ha la possibilità di determinarsi davanti un'autorità di ricorso che dispone di piena cognizione in merito ai fatti ed al diritto ( DTF 126 V 132 consid. 2b con riferimenti, cfr. anche DTF 116 V 39; DTF 110 V 113). 2.6. Nel caso in esame, con lettera 31 ottobre 2001 l'UAI ha segnatamente comunicato al fratello dell'assicurato che "in data odierna, abbiamo dato ordine alla Cassa cantonale di compensazione di allestire il calcolo della rendita AI e di procedere al pagamento" (doc. AI 124). Ora, l'amministrazione non ha intimato all'assicurato un progetto di decisione ai sensi dell'art. 73bis cpv. 1 OAI avente per oggetto il rifiuto di ulteriori provvedimenti integrativi, ma, successivamente alla citata comunicazione di data 31 ottobre 2001, ha emesso la pronunzia qui constatata. Pertanto, in merito a tale rifiuto l'assicurato, per il tramite del fratello, non solo non ha avuto modo di potersi esprimere, ma non ha potuto visionare gli atti di causa prima che l'amministrazione emettesse la decisione contestata. A mente del TCA, tale violazione del diritto di essere sentito è da considerare come grave e non può essere sanata. Infatti, nella sentenza 26 agosto 1992 (pubblicata in R DAT 1993 I pag. 223) in ambito AI, questo Tribunale ha avuto modo di rilevare come la violazione del diritto di consultare gli atti prima della decisione costituisce grave violazione del diritto di essere sentito, che non può essere sanata in corso di procedura. Tale assunto è stato del resto ribadito dal TFA, sempre in materia AI, in DTF 116 V 187 consid. 3c = RCC 1991, pag. 227 consid. 3c. Infine, la rigorosa giurisprudenza del TFA in merito al diritto di essere sentito è stata ultimamente ribadita in DTF 126 V 130, in cui l'Alto Tribunale ha in particolare rilevato come prima dell'emanazione di una decisione di sospensione delle indennità di disoccupazione, l'autorità amministrativa deve dare all'assicurato la possibilità di esprimersi sulla ventilata sanzione. In conclusione, costata la violazione del diritto di essere sentito dell'assicurato, la decisione impugnata deve, dunque, essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché conformemente all'art. 73 bis OAI dia l'opportunità al ricorrente di prendere posizione in merito al ventilato rifiuto di procedere ad ulteriori provvedimenti integrativi. 2.7. In via abbondanziale, va

comunque rilevato che sia la psicologa del CFPS (cfr. doc. AI \_) sia i responsabili dell'OTAF (cfr. doc. AI \_), nonché il consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI \_) hanno concluso come l'assicurato non possieda i requisiti per affrontare con successo una formazione empirica nel campo della falegnameria. Inoltre è importante rilevare che già in sede d'istruttoria amministrativa la dr.ssa \_\_\_\_\_ del SMR aveva evidenziato l'opportunità di " procedere ad una valutazione pluridisciplinare presso il SAM sia dell'aspetto neuropsicologico, possibilmente tramite valutazione di un pedopsichiatra, sia dell'aspetto funzionale ortopedico per poter rendersi conto se una formazione professionale effettivamente è fattibile e in caso affermativo, quali sono le precise limitazioni funzionali rispettivamente le risorse presenti " (doc. AI \_, sottolineatura del redattore). Del resto la perizia neuropsicologica eseguita il 26 febbraio e l'8 marzo 2002 dalla d.ssa \_\_\_\_\_ non permette di poter giungere ad una valutazione circa l'idoneità di \_\_\_\_\_ nell'affrontare un tirocinio. Infatti, in merito la neuropsicologa non si pronuncia, rilevando unicamente che a suo giudizio "l'idoneità o meno ad effettuare una formazione empirica di aiuto falegname non possa essere basata sui risultati della presente valutazione neuropsicologica, ma deve tener conto dell'osservazione del paziente durante lo svolgimento dei compiti pratici " (cfr. doc. \_ pag. 2). Pertanto, la questione di una possibile integrazione di \_\_\_\_\_ appare ancora aperta, ritenuto che solo a seguito degli ulteriori menzionati accertamenti di natura medica sarà possibile pronunciarsi chiaramente circa il diritto o meno dell'assicurato ad una eventuale integrazione, la quale costituisce pur sempre - è bene ricordarlo - lo scopo principale perseguito dalla legge sull'assicurazione invalidità. L'amministrazione stessa, in sede di risposta, ha precisato che una "revisione" del provvedimento preso (segnatamente l'assegnazione di una rendita d'invalidità, in luogo di provvedimenti integrativi) è già stata prevista per il mese d'ottobre del corrente anno, rilevando al proposito come " anche in considerazione degli accertamenti peritali sarà forse possibile procedere ad una diversa definizione della pratica " (cfr. risposta doc. \_). Infine, va rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, se un assicurato alla scadenza del periodo di attesa di un anno non è o non è ancora integrabile, ha diritto ad una rendita anche se è prevista, per il futuro, l'esecuzione di provvedimenti integrativi (cfr. SVR 2001 AI Nr. 24 consid. 4c pag. 74, DTF 121 V 193 consid. 4d = Pratique VSI 1996 pag. 205 consid. 4d, cfr. anche il marg. 9002 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), edita dall'UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Quindi, fino a che non vi sarà un giudizio definitivo in merito all'integrazione professionale dell'assicurato, questi, in quanto invalido, avrà diritto ad una rendita AI intera come stabilito nell'atto impugnato , riservata l'applicazione delle disposizioni concernenti la coordinazione tra le indennità giornaliere e la rendita d'invalidità (cfr. in particolare l'art. 20ter OAI). 2.8. Nel ricorso il fratello del ricorrente ha chiesto allo scrivente Tribunale di "stabilire quali errori, omissioni e manchevolezze sono state commesse da parte dell'AI nella procedura per giungere alla decisione di una rendita intera per \_\_\_\_\_ ". Ai sensi dell'art. 64 LAI, gli uffici AI applicano le norme della LAI sotto la vigilanza della Confederazione, e per essa dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (art. 92 OAI). Al TCA, quindi, non spetta dare seguito a quanto richiesto dall'assicurato. Tale richiesta viene comunque trasmessa per competenza all'UFAS quale autorità di vigilanza.